

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 18 dicembre 2025

D.c.r. 25 novembre 2025 - n. XII/1163

Ordine del giorno concernente la modifica del regolamento regionale 4/2022 (articolo 10, comma 1, lettera b) in merito al vincolo della distanza per la realizzazione di una casa funeraria

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 141 concernente «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	57
Votanti	n.	56
Non partecipanti al voto	n.	1
Voti favorevoli	n.	53
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	3

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1620 concernente la Modifica del regolamento regionale 4/2022 (articolo 10, comma 1, lettera b) in merito al vincolo della distanza per la realizzazione di una casa funeraria, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso

che l'articolo 9 del progetto di legge n. 141 al comma 1 lettera g) modifica il comma 5 dell'articolo 70 bis della l.r. 33/2009 sopprimendo le parole «socio assistenziali»;

evidenziato

che la modifica normativa nasce dall'esigenza di superare le numerose incertezze interpretative dei comuni e delle ATS e chiarire la maniera inequivoca i casi in cui è necessario e corretto prevedere il vincolo della distanza per la realizzazione di una casa funeraria. La necessità di un chiarimento sulla ratio della norma trova plastica evidenza, tra l'altro, dalla lettura della comunicazione ufficiale inviata dall'ATS Milano a tutti i sindaci affetti all'ATS città metropolitana di Milano in data 7 ottobre 2025 in cui si afferma letteralmente che « le case funerarie non possono essere collocate a distanza inferiore a 100 metri da strutture pubbliche o private che erogano prestazioni in regime di ricovero e cura a ciclo continuativo e/o diurno (ad esempio ospedali, case di cura, residenze assistite, e assimilabili), oppure da strutture pubbliche o private che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno (ad esempio RSA, centri diurni e simili), nonché i centri di procreazione medicalmente assistita e quelli per la residenzialità psichiatrica comprendendo altresì tutte le strutture che erogano un'assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale, di laboratorio e di medicina dello sport, nonché strutture specializzate, come, ad esempio, un laboratorio di analisi cliniche o un centro prelievi»

ribadito

che la logica per cui, negli atti normativi regionali che disciplinano l'attività funeraria, è stata inserita una distanza minima per la realizzazione delle case funerarie è quella di prevenire ogni forma, anche indiretta, di rapporto privilegiato tra struttura sanitaria e impresa funebre che gestisce la casa funeraria in relazione all'aspetto della concorrenza leale tra imprese ed a quello della tutela della libera scelta dell'impresa da parte degli aventi titolo del defunto. La preoccupazione del legislatore è sempre stata tesa a prevenire ogni forma di «accaparramento» indebito del cadavere e a scongiurare ogni tipo di accordo anche sotto-banco tra personale medico e personale delle imprese, nonché di evitare che la posizione favorevole della casa funeraria precluda ad altre imprese funebri di proporre i propri servizi con pari efficacia. Ne consegue dunque che le strutture per le quali deve valere il vincolo della distanza sono quelle in cui si realizza la concreta probabilità che i pazienti vi possano decedere, e cioè RSA, case di riposo, ospedali, case di cura, hospice ove, peraltro, per legge deve essere presente una camera mortuaria e dove si gestisce l'evento luttuoso.

considerato, altresì, che

il tema del vincolo sulla distanza per la realizzazione di una casa funeraria viene disciplinato, oltre che al comma 5 dell'articolo 70 bis della l.r. 33/2009, anche nel regolamento regionale n.4

del 14 giugno 2022 e vi è la necessità di modificare la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale;

impegna la Giunta regionale

coerentemente con la modifica dell'articolo 70 bis della legge regionale 33/2009 e con le stesse motivazioni di chiarezza e maggiore aderenza alla ratio della norma, a modificare l'articolo 10 del regolamento regionale n. 4 del 14 giugno 2022, e nello specifico a sostituire la lettera b) del comma 1 con la seguente: «b) non possono trovarsi a distanza inferiore a cento metri da strutture sanitarie e sociosanitarie, cioè strutture pubbliche o private che erogano prestazioni sanitarie o sociosanitarie in regime di ricovero e cura a ciclo continuativo, ovvero da hospice e crematori oppure a distanza inferiore a cento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, la distanza è calcolata tra i corpi di fabbrica delle singole strutture, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza diversa in relazione alle specificità territoriali.».

Il presidente: Federico Romani

Il consigliere segretario: Alessandra Cappellani

Il segretario dell'assemblea consiliare: Emanuela Pani

D.c.r. 25 novembre 2025 - n. XII/1164

Ordine del giorno concernente il potenziamento del dipartimento di prevenzione veterinario e tutela delle produzioni agroalimentari

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 141 concernente «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	60
Votanti	n.	59
Non partecipanti al voto	n.	1
Voti favorevoli	n.	59
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1621 concernente il potenziamento del Dipartimento di prevenzione veterinario e tutela delle produzioni agroalimentari., nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

• Regione Lombardia si distingue per l'eccellenza delle sue produzioni agroalimentari e per la rilevanza strategica del settore zootecnico, che rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia locale;

• il Dipartimento di prevenzione veterinario svolge un ruolo cruciale nella tutela della salute pubblica, nella prevenzione delle zoonosi (malattie trasmissibili dall'animale all'uomo direttamente o tramite prodotti di origine animale), nel controllo delle malattie animali e nella sicurezza degli alimenti di origine animale. Tuttavia, negli ultimi anni si è registrata una crescente carenza di personale all'interno di tali dipartimenti, con ripercussioni sull'efficacia dei servizi offerti;

evidenziato

che tale carenza di personale veterinario può compromettere la tempestività degli interventi di controllo sanitario, la sorveglianza epidemiologica e la gestione delle emergenze, quali ad esempio i più recenti focolai di peste suina africana e influenza avaria;

considerato che

Regione Lombardia, per mantenere i suoi elevati standard qualitativi e per garantire la sicurezza alimentare, necessita di un rafforzamento strutturale e organizzativo dei Dipartimenti veterinari;

considerato, inoltre, che

investire nel personale veterinario significa tutelare non solo la salute pubblica, ma anche la competitività delle aziende agri-